

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2160
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti: **Appalti PNRR e PNC**

Oggetto: **NORMATIVA APPLICABILE AGLI APPALTI PNRR/PNC banditi dopo il 1/07/2023**

Quesito: Visto l'art. 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023; Visto l'art. 14, comma 4 del d.l. 13/2023 conv. in legge 41/2023, vista la Circolare MIT del 12/07/2023 recante il regime giuridico applicabile agli affidamenti PNRR e PNC successivi al 1/07/2023, SI CHIEDE se, dalla lettura in combinato disposto delle norme sopra richiamate, sia corretto applicare agli appalti di lavori, servizi e forniture banditi dopo il 1/07/2023, e finanziati da fondi PNRR/PNC, la normativa del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. come come derogata dal d.l. 76/2020 conv, in legge 120/2020 e dal d.l. 77/2021 conv. in legge 108/2021 (e quindi non applicare il nuovo codice 36/2023).

Risposta aggiornata

Nel richiamare i contenuti e le conclusioni della circolare MIT del 12 luglio 2023, si rileva come nel caso in esame debba farsi riferimento a quanto da ultimo previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, così come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 215 del 2023, che proroga fino al 30 giugno 2024 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76. In sostanza, pertanto, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogato fino al 30 giugno 2024, l'obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Tali conclusioni, del resto, si pongono in piena linea di continuità con la volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto - in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023. In base alla predetta ricostruzione normativa, pertanto, le SA destinatarie di finanziamenti PNRR e PNC dovranno applicare il codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/23 e, per quanto applicabili, le previsioni speciali di cui al decreto-legge 77/2023, e la disciplina del codice dei contratti pubblici del 2016 ove espressamente derogata dal predetto decreto-legge 77/2021.